

IL DIRITTO PENALE IN DIALOGO CON LA PSICOLOGIA E LA MORALE

1. Introduzione

L'intento che qui abbiamo è quello di presentare gli elementi che il giudice deve considerare al momento della sentenza, specialmente nel caso di un delitto sessuale. La decisione del giudice, a nostro avviso, presenta due facce: la prima riguarda la sentenza che il giudice deve emettere, giudicando la responsabilità del soggetto, in considerazione dei fatti accaduti; la seconda, è rivolta verso il futuro e considera cosa proporre per il bene della persona in concreto¹.

Certamente il compito del giudice non è facile perché deve considerare degli elementi che non sono propriamente giuridici e tradurli in un linguaggio e in delle categorie legali. In questo senso la psicologia e la morale offrono al giudice degli elementi preziosi per una decisione che sia tecnicamente giusta e umanamente positiva.

Prenderemo come centro della nostra attenzione la sentenza decisoria, perché costituisce il momento privilegiato in cui il canonista deve interrogare le altre scienze per servirsi della loro perizia in funzione della valutazione dei fatti e dei provvedimenti da prendere.

2. Il delitto

Un primo punto di cui dobbiamo tenere conto è che cosa è ciò che si punisce. La risposta è apparentemente chiara, si pu-

¹ Ogniqualevolta si parlerà del «giudice» e «della sentenza» s'intende anche il «superiore» che decide la sorte di un fedele attraverso un «decreto amministrativo».

nisce la violazione esterna della legge gravemente imputabile a titolo di dolo o colpa (can. 1321), in altre parole: *il delitto*².

Risulta evidente che il centro dell'affermazione del can. 1321 è l'imputabilità. Tradizionalmente si considera l'imputabilità come una qualità dell'atto che permette che sia attribuito a un individuo, il quale, comprovata tale relazione, potrà essere chiamato a rispondere per la violazione della legge e il danno che il delitto comporta³.

Pertanto, il giudice nel momento della sentenza deve comprovare l'esistenza di un atto esterno che sia stato posto in violazione della legge sia in modo positivo, quando la legge vieta di realizzare un atto (azione) sia in modo negativo, quando la legge obbliga a realizzare un'azione e invece si ha omissione. Senza la presenza reale dell'atto esterno di un individuo non è possibile una decisione. Senza un riscontro positivo della violazione della legge nemmeno c'è un delitto. Pertanto, prima affermazione del giudice sarà: *tale atto esiste ed è contrario alla legge*.

2.1 L'imputabilità fisica e psicologica

Ma questo non basta. L'atto, per avere rilevanza giuridica, deve potere essere relazionato con un attore concreto. Non basterebbe la constatazione di un atto illecito per realizzare un processo. L'individuo è un elemento indispensabile affinché l'atto illecito possa essere oggetto di un

² Mi si permetta di entrare passo dopo passo negli elementi della decisione per vedere quali sono le distinte tappe della formulazione della sentenza.

³ V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Città del Vaticano 2000, 93: «Questa è la qualità dell'atto umano, per la quale chi lo compie può venire dichiarato autore libero ed esserne ritenuto responsabile con le sue conseguenze». «Imputabilitas iuridica-criminalis [...] est [...] proprietas ob quam actus anti-juridicus ab auctoritate sociali agenti imputari potest in delictum ideoque in poenam». G. MICHIELS, *De delictis et poenis. Commentarius libri V codicis Iuris canonici*, I, Parisiis – Tornaci – Romae – Neo Erboraci 1961, 105.

processo, perché la domanda cui il giudice dovrà rispondere è se *tale persona realizzò tale atto*. Dobbiamo accertarci che l'autore *fisico* dell'atto è una determinata persona. Si tratta del primo livello dell'imputabilità, come relazione tra un atto ed un individuo, del quale atto risponde chi commise il delitto. Ancora a questo livello non si parla di delitto, o almeno non in maniera assoluta. Si tratta di quello che comunemente si denomina imputabilità fisica o relazione tra l'atto fisico ed il suo autore nel suo aspetto più esterno o meccanico. Se la relazione rimanesse solo a questo livello, si dovrebbe parlare di un «atto» dell'uomo e non un atto umano, proprio perché si riconosce nella persona la capacità di rapportarsi con i suoi atti attraverso un processo interno di decisione⁴.

Una volta determinata la relazione fisica tra l'atto e il suo autore si passa a considerare il processo interno di decisione. Un requisito fondamentale affinché si possa parlare di un «atto umano», cioè, un atto frutto di un processo decisionale è che la persona sia libera.

Si considera che l'autore di un atto è libero quando la sua azione è stata il risultato di una deliberazione nella quale è intervenuta la sua conoscenza e la sua volontà, cioè, che la persona sapeva quello che faceva e lo voleva fare. Questo è il livello dell'imputabilità *psicologica* nella quale il giudice afferma che *tale persona sapeva e voleva realizzare tale azione*. La persona deve manifestare la capacità di percepire la realtà come è e di agire d'accordo a motivazioni chiare che dimostrino che è una persona sana.

Evidentemente gli elementi enunciati sono considerati nella situazione comune, cioè, che la libertà di agire, pur essendo influenzata da alcuni condizionamenti interni ed esterni, suppone che la persona abbia la sufficiente autonomia per

⁴ Per lo sviluppo sul tema dell'imputabilità ci siamo serviti dell'eccellente analisi di A. D'AURIA, *L'imputabilità nel diritto penale canonico*, Collana Tesi Gregoriana/ Serie Diritto Canonico, Roma 1997.

determinare i suoi atti. Non dobbiamo neanche pensare ad una coscienza tale che possa tenere conto di tutti gli effetti possibili di un atto, ma almeno di quelli che una persona prudente deve avere presenti in una certa situazione. La stessa cosa si può dire della volontà, in quanto si richiede che la persona tenda all'azione in un processo normale di ricerca del suo oggetto.

2.2 *L'imputabilità morale*

Fin qui abbiamo enunciato gli elementi fondamentali dell'agire umano, ma questo non basta per verificare l'esistenza di un delitto. La persona agisce per un fine il quale, in generale, è percepito come qualcosa di buono o comunque di vantaggioso per lui. Una madre si occupa di suo figlio accettando le sofferenze e sacrifici che questo comporta, perché l'ama e perché considera che è la cosa normale dimostrare così tale amore. Quest'atto è percepito come un bene da mettere in pratica. Un ladro sottrae cose che appartengono ad altri perché considera questo come un beneficio per sé. Tale beneficio è considerato un «bene»⁵, ma un bene *per lui*, perché ovviamente non gli piacerebbe soffrire un furto come vittima, pertanto, non s'inganna dicendo che non produce un male ad altri, perché comunque esso è presente nell'orizzonte della sua azione.

L'imputabilità chiamata morale è quella che attribuisce ad un individuo un atto che è giudicato come buono o cattivo, secondo una legge scritta nel cuore dell'uomo. Come conseguenza, il giudizio sulla moralità dell'atto, come buono o cattivo, si configura come un giudizio di valore o di disvalore sull'autore dell'atto. Benché abbiamo separato la moralità dell'atto dall'aspetto psicologico, è evidente che sono elementi che si percepiscono in modo simultaneo: la volontà non vuole altro che quello che soggettivamente

⁵ Ovviamente questo bene non può essere considerato un bene «morale».

percepisce come buono, anche se oggettivamente è in errore. Tuttavia, come abbiamo detto poco sopra, la ricerca del bene o del male insiti nell'atto devono essere giudicati secondo l'obiettività dell'atto come buono o malvagio. Pertanto l'imputabilità morale suppone l'imputabilità fisica e psicologica (atto libero, volontario e cosciente) del soggetto che inoltre si adegua al bene o al male.

Dobbiamo però fare riferimento a un altro elemento: la *responsabilità*. Gli atti buoni o cattivi implicano che la persona è chiamata a rispondere a terzi per tali atti. Non si tratta allora solamente della relazione tra l'individuo e l'atto, ma anche tra questi due elementi e altra o altre persone. Questo riferimento si compie anche quando la persona agisce nel segreto perché anche in questa situazione si trova comunque davanti Dio. L'attore dovrà rispondere nel tribunale della sua coscienza a Dio. Ovviamente sul piano sociale la persona sarà chiamata a rispondere davanti ad altri uomini, specialmente per la cattiva azione compiuta, attraverso il biasimo sociale.

Quali sono gli elementi presenti nell'imputabilità morale, la cui maggiore o minore presenza, determinerà il grado di responsabilità dell'individuo?

In tutto ciò che stiamo dicendo relativamente al valore o al disvalore dell'atto, è evidente che c'interessano quegli atti cattivi che sono *i peccati*⁶. Tradizionalmente perché si configuri un peccato si richiedono la *materia*, che deve essere *grave*, così come la piena avvertenza e libertà per agire.

La materia grave fa riferimento all'obiettiva minaccia o danno, prodotti con la violazione della norma morale⁷. Tale gravità può essere considerata in maniera:

⁶ Parliamo di peccato perché consideriamo la persona dinanzi a Dio e alla Chiesa.

⁷ In principio solo il peccato grave sarà rilevante giuridicamente a livello penale. Su questo tema si può consultare P. ERDO, «È peccato grave ogni delitto canonico?», *Folia theologica et canonica* 1 (2012) 131-138.

a) *Obiettiva*: la gravità è data dalla materia stessa che la norma protegge, la ripercussione sociale dalla sua violazione, etc.

b) *Soggettiva*: si richiede che l'individuo sia intervenuto con la sufficiente avvertenza e deliberazione dell'atto. Si richiede inoltre che la persona abbia come scopo della sua intenzione un oggetto cattivo, un male, in modo tale che si possa dire che quell'atto è un peccato grave.

La piena avvertenza indica che la persona che commise un peccato, quindi eventualmente un delitto, ha avuto coscienza del fine dell'atto che stava realizzando. Si definisce questo elemento come l'atto mentale per il quale la persona si rende conto di quello che sta per fare o di quello che sta facendo e della moralità dell'atto come buono o malvagio. Non si richiede che la persona che agisce contro un determinato valore morale abbia la diretta intenzione di fare qualcosa di cattivo, molto meno una speciale malvagità in suo agire, ma è sufficiente che ad un minimo livello sia consapevole di fare qualcosa che «non sta bene fare» e non voglia evitarlo. Quindi si richiede che la persona voglia il male.

Questa qualità dell'atto può risultare diminuita per l'inavvertenza, l'ignoranza o per l'errore che sono giustamente il contrario della pienezza dell'avvertenza del fine dell'atto. Riguardo all'ignoranza qui c'interessa solo quella relativa ai fatti: suppone che la persona non conosca il bene o il male implicito nel suo atto. Non conoscendo tale male non si può parlare di peccato. Evidentemente l'ignoranza può derivare da cause che dipendono o non dipendono dalla persona, il che fa sì che conseguentemente le azioni siano o no colpevoli. L'ignoranza, poi può essere vincibile o invincibile. Per es., una nuova legge che proibisce certi atti, ma che non diventa pubblica, provoca necessariamente un'ignoranza, per cui un atto contrario ad essa non può qualificarsi come peccato e tanto meno castigato come delitto. Ovviamente quando l'ignoranza è vincibile può essere attribuita all'individuo, come il caso dell'ignoranza affettata, e non escludere la sanzione penale.

L'errore è la conoscenza parziale e sbagliata del bene o del male, che invece si crede di conoscere.

Un ultimo punto che può essere importante è che ogni vizio nella conoscenza che interessa la capacità di percepire il bene o il male da realizzare o da evitare, corrompe l'intenzione della persona, cioè, tocca la sua volontà, perché se avesse conosciuto il male che stava attuando non lo avrebbe fatto.

2.3 *L'imputabilità giuridica*

Se si considera come imputabilità morale la virtù dell'atto che imputa all'autore la bontà o la malvagità dell'atto che ha realizzato, l'imputabilità giuridica fa un'operazione interna diversa. L'atto realizzato, oltre al suo confronto con il bene, dev'essere considerato anche in relazione alla conformità o no con la legge positiva. Quando l'atto è conforme alla legge, si dice che è un atto lecito. Quando si tratta, inoltre, della legge penale, oltre ad illecito tale atto è considerato come delitto. Si tenta di confrontare l'atto, nel suo aspetto fisico, psicologico e morale, con una decisione dell'autorità, previa all'atto stesso che si è configurata in una legge penale, in una fattispecie penale. Tale conformità o difformità è quella che chiamiamo imputabilità giuridica.

I requisiti per l'esistenza dell'imputabilità giuridica sono i seguenti: che sia stata la persona a mettere in atto il delitto (imputabilità fisica), che sia stata consapevole del suo agire e l'abbia voluto liberamente (imputabilità psicologica), che abbia agito con una conoscenza minima della legge che sta violando gravemente e alla quale è annessa una pena ⁸. La

⁸ È da tenere in conto che il CIC17 non parlava di imputabilità grave ma di imputabilità morale. Sebbene i redattori abbiano cambiato la terminologia hanno voluto mantenere il significato di tale espressione. Cf. *Communicationes* 8 (1976) 175.

gravità dell'atto, a differenza dell'imputabilità morale, viene offerta in primo luogo, dalla legge stessa, dato che questa previamente al delitto stabilisce quali sono gli atti riprovevoli da evitare (le fattispecie), in secondo luogo, dal grado o dal modo in cui l'intenzione e la volontà del delinquente intervengono nel processo della genesi dell'atto.

A differenza della gravità morale, la cui materia possiede una caratteristica di permanenza (offerta per es. dai Dieci Comandamenti), nell'ambito giuridico è considerato come delitto quello che il legislatore determina che è tale⁹. Come conseguenza, certi delitti che prima erano considerati di estrema gravità oggi non lo sono più tanto o affatto. Inoltre il legislatore, dovendo legiferare per una società concreta in un momento determinato della storia, deve e può adattare, cambiare o riformulare certe fattispecie penali perché siano utili alla società¹⁰. Si può quindi dire che la gravità giuridica abbia un aspetto che può essere considerato come «transitorio» o di «politica» poiché dipende dal legislatore e dalla sua valutazione della ripercussione sociale della violazione della norma¹¹.

⁹ Dobbiamo tener conto del fatto che la persona è un'unità. Sebbene abbiamo distinto diversi livelli (fisico, psicologico, morale e giuridico), nella realtà questi ambiti sono vissuti simultaneamente. Il dovere stesso di giudicare secondo giustizia, ad. es., è allo stesso momento un obbligo giuridico e un obbligo morale. La differenza è che nell'ambito canonico la determinazione del bene e del male è affidata al legislatore, per indicare quali beni morali devono esser protetti anche con la minaccia della pena. Moralità e giuridicità comunque non sono compartimenti stagno, sebbene debbano essere determinati secondo le regole proprie della moralità e del diritto.

¹⁰ Si può prendere come esempio il can. 2339 CIC17 che comminava la scomunica *latae sententiae* a chi dava sepoltura ecclesiastica ad un eretico. Questa fattispecie oggi è solo una proibizione (can. 1184) ma non è più considerata delitto.

¹¹ Il Codice di Diritto Canonico, anche se è una legge positiva non manca di fondamento morale. Come insieme di norme, raccoglie im-

Si impone una domanda: che rapporto esiste tra la imputabilità morale e l'imputabilità giuridica? È quasi dottrina comune affermare che senza imputabilità morale non esiste quella giuridica. Anzi, De Paolis presenta la relazione tra l'una e l'altra imputabilità come quella tra il genere (morale) e la specie (giuridica)¹². La conseguenza di quest'affermazione è che per imputare un delitto ad una persona il giudice ecclesiastico deve provare prima che ha commesso un peccato¹³.

Basterebbe, allora, che un imputato allegasse che non ebbe la reale intenzione di fare quello che faceva, o non gli dava il significato che l'atto possiede per esonerarlo da ogni colpa giuridica o per attenuarla? Questo, sul piano morale, o sul piano della confessione, dev'essere tenuto in conto nel momento di giudicare la moralità dell'atto, specialmente nella confessione perché il confessore si deve fidare di ciò che gli dice il penitente. Basta questo per l'ambito giuridico?

Per rispondere a queste domande dobbiamo risalire alla relazione tra i due tipi d'imputabilità. Riprendendo la riflessione di Michiels in materia, vediamo che le due impu-

perativi di diverso ordine, tra i quali anche imperativi di tipo morale, che traduce in una legge positiva. Sebbene abbia come fondamento una legge morale, questo non vuol dire che certi valori morali possano avere più peso in un momento della storia che in un altro, determinando così la loro concretizzazione in norme positive.

¹² Cf. V. DE PAOLIS, «La imputabilità dell'atto delittuoso nel libro V del CIC», in *Atti del Colloquio romanistico-canonistico*, Roma 1983, 424.

¹³ Da qui sorge un'altra domanda: se è tanto stretta la relazione tra tutti e due i livelli d'imputabilità, perché non fermarci al piano morale senza preoccuparci del giuridico? La risposta è evidente, perché la Chiesa ha considerato, come società di uomini, che certi comportamenti nocivi non possono rimanere solo sul piano del peccato, perché devono essere considerati profondamente lesivi della vita della società. In questo senso non può non intervenire per cercare di sradicare il male dal suo seno. Per questo la Chiesa, dopo un'attenta valutazione, determina quali peccati debbono essere passibili anche di una sanzione nel foro esterno.

tabilità possiedono una stretta relazione, pur non avendo la stessa radice o fondamento. Mentre l'imputabilità morale si basa sull'intenzione di fare il male, almeno in linee generali (*saltem in confuso*), l'imputabilità giuridica non deve provare l'intrinseca malvagità dell'operare, o la malvagità dell'agente¹⁴. In realtà, quando si verifica la presenza del dolo penale al quale fa riferimento il can. 1321, non si tratta di un'intenzione della volontà maliziosa di ingannare qualcuno o di produrre un danno, bensì semplicemente l'avvertenza ed intenzione (*saltem in confuso*) di violare una legge¹⁵.

La ragione di tale limite nel concetto di dolo è giustificata dal fatto che, oltre la prova dell'imputabilità fisica e psicologica, il giudice si deve attenere agli atti esterni per determinare l'imputabilità giuridica¹⁶. È come se la legge esonerasse il giudice da indagare sulle intenzioni, lasciando all'accusato il compito di contraddire la presunzione del can. 1321 §3 che afferma la presunzione dell'imputabilità dopo la realizzazione dell'azione¹⁷.

¹⁴ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, I (cf. nt. 2), 106-107.

¹⁵ Art. 931 del Código Civil Argentino: «acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin».

¹⁶ In genere, gli atti umani possiedono un normale valore come buoni o cattivi, legali o illegali, in modo quasi evidente. Può esistere tuttavia sempre uno spazio all'ambiguità di tale valutazione, la quale dovrà essere provata posteriormente per l'imputato quando vorrà dimostrare che in realtà fece qualcosa che intendeva essere buono, rubare per fame, ammazzare in difesa propria, etc.

¹⁷ «El concepto de responsabilidad es el que mejor nos permite percibir las fronteras entre la imputabilidad moral y la jurídica: "De la violación del orden *moral* tiene que responder solamente ante Dios el *pecador*. De la violación del orden *jurídico-social* tiene que responder el *delincuente* ante Dios y ante la Iglesia". A nuestro juicio estas palabras de Miguélez exponen con precisión los criterios de la distinción. Sólo en la medida en que de un acto deba responder su autor — en este

Nel can. 1321 §1 si stabilisce che l'atto può essere imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il dolo, abbiamo detto, si verifica ogni volta che l'autore vuole violare la legge¹⁸. Come può vedersi si tratta di una mozione della volontà attuale della persona di compiere un atto determinato: l'atto che la legge considera anti-giuridico¹⁹. Questo è l'aspetto più importante del delitto. Difficilmente troveremo qualcuno che manifesti questa volontà in modo tanto chiaro e determinato. In generale, i fatti ci dimostrano che i delinquenti manifestano un disinteresse per la legge²⁰; possono sapere vagamente che esiste la legge, ma sembra che questo non serva come guida dei loro atti²¹.

D'altra parte, l'aspetto intellettuale del dolo, come di qualunque atto umano, suppone la conoscenza della legge

caso el *christifidelis* — no sólo ante Dios sino también ante la Iglesia, podremos hablar de imputabilidad jurídica. Y en la medida en que esa respuesta venga exigida — y valorada en términos de pena — por el Derecho penal, podremos hablar de imputabilidad jurídico-penal: “queda sujeto a la pena establecida por una ley o precepto [ed decir: por una norma *penal*] quien los infringió” (can. 1321 §2). En ese “quedar sujeto” radica la explicitación de la cuál ha de ser esa “respuesta”: sufrir la sanción consiguiente». Á. MARZOA, «Introducción», in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/1, Pamplona 2002³, 284. Nota: l'autore cita L. MIGUÉLEZ, «Comentario al c. 2195», in *Código de Derecho Canónico*, Madrid 1969⁸, 804.

¹⁸ Il can. 2199 del CIC17 definiva il dolo come: «*dolus hic est deliberata voluntas violandi legem*». Ciò vuol dire, la volontà deliberata di violare la legge.

¹⁹ «*Voluntas criminosa, qua effectus anti-juridicus directe intenditur seu positive externe ponitur actus, qui legi noscitur contrarius*». G. PELLEGRI, *Ius Ecclesiae Poenalis*. I. *De delictis*, Roma 1920, 82.

²⁰ Questa mancanza d'interesse, però, suppone che la persona conosca, almeno vagamente, l'esistenza della legge.

²¹ Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996², 44-45, G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, I (cf. nt. 2), 112-114.

che si sta violando (che esiste una legge e che tale è il suo contenuto)²².

A livello di effetto, cioè, la conseguenza diretta nel mondo fisico dei suoi atti, può essere che la persona sappia e voglia l'effetto cercato, o lo cerchi almeno vagamente. Si tratta non solo di prescindere della legge, ma anche sapere che l'effetto desiderato, e questo è il nesso più forte con l'imputabilità morale, è proibito dalla legge, e lo è, perché è cattivo²³. La conoscenza dell'effetto, secondo la mia opinione, deve essere anche *saltem in confuso*. Il delinquente non può arguire, nella sua difesa, che non aveva avvertito o voluto gli effetti dei suoi atti. Il minimo di avvertenza richiesta è misurato tenendo conto del grado di conoscenza delle persone, della loro età e della loro formazione²⁴. Si possono non conoscere, strettamente parlando, quali siano gli effetti di un abuso sessuale, ma senza dubbio da una parte si sa che cosa è un abuso sessuale, almeno in astratto, che quindi il proprio comportamento non è quello che realizzano comunemente le persone nella stessa condizione, e dall'altra parte si vuole compiere l'abuso ricavarne un piacere²⁵.

Deve distinguersi l'oggetto dell'atto dalle conseguenze di tale atto, cioè, che una cosa è ciò che cerco, il piacere, ed un'altra cosa sono gli effetti che dall'atto derivano (la lesione del bambino, lo scandalo alla comunità). L'oggetto cercato è il «bene personale» dell'imputato che, come nor-

²² Si deve notare che non abbiamo affermato che deve conoscere l'esistenza di una pena, poiché questo esigerebbe nel delinquente una conoscenza del diritto propria di un canonista.

²³ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, I (cf. nt. 2), 110-112.

²⁴ Questo criterio viene presentato dalla morale e anche dal diritto come il criterio «dell'uomo prudente», ciò che un «buon padre di famiglia» avrebbe fatto o saputo.

²⁵ È frequente che il delinquente vedendo il proprio delitto commesso da un altro, reagisca giudicandolo come cattivo. Già le Sacre Scritture ci offrono un esempio nel Re Davide che così reagisce quando il suo stesso atto viene presentato come di un altro (2Sam 12, 1-17).

malmente succede, non considera il danno che questo può produrre, o considerandolo non gli importa. È interessante quanto riferisce Michiels: parlando del can. 2000 §1 CIC17, afferma che il dolo dell'agente consiste essenzialmente non nell'atto della ragione, come coscienza del crimine o conoscenza dell'effetto antigiuridico degli atti posti, bensì nell'atto della volontà che liberamente e deliberatamente commette l'atto criminale, conosciuto come antigiuridico²⁶.

L'altro titolo d'imputabilità è la colpa che niente ha a che vedere con la colpevolezza o attribuzione di un atto cattivo ad una persona, bensì la negligenza che l'autore dimostra nel suo agire. Due note sono proprie della colpa: a) che si tratta di volere l'atto, ma di non volere l'effetto che ogni persona normale e comune avrebbe potuto prevedere, per cui non l'ha evitato; b) la negligenza non è prevista nel codice come figura minore dei delitti bensì come parte della stessa fattispecie penale, come può osservarsi nel can. 1389 §2.

Tornando al can. 1321 §3, del quale abbiamo fatto una breve menzione, il legislatore interviene per evitare al giudice l'impossibile e non meno pericolosa entrata nei meandri dell'intenzione umana. Si parte dal presupposto che si giudica secondo quello che normalmente gli atti ci dichiarano: che la persona voleva fare ciò che ha fatto. La base di tale presunzione è che normalmente le persone sane agiscono liberamente e consapevolmente. La presunzione stabilita dalla norma dice che, posto l'atto, si suppone l'imputabilità dell'imputato, cioè, che l'autore ha voluto realizzare l'azione. Questo non deve confondersi con la paternità del delitto. Si suppone l'imputabilità psicologica e fisica dall'atto. Verificata la violazione della legge, con tale atto, si appurerà se esiste il dolo o la colpa. Non toccherà al giudice determinare i limiti soggettivi dell'imputabilità morale, perché il mondo del diritto deve basarsi su

²⁶ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, I (cf. nt. 2), 112.

atti esterni. Toccherà invece all'accusato, provare la mancanza d'imputabilità psicologica e, quindi, giuridica dell'atto²⁷.

2.4 *Peccato o delitto?*

Normalmente si afferma che quando non esiste peccato non si verifica il delitto. È certo, ma conviene fare un chiarimento. Affermare che ogni delitto è peccato poggia fondamentalmente sul fatto che penalmente la materia scelta per essere protetta è, inoltre, un bene il cui opposto è un male grave.

In questo senso Michiels diceva che l'imputabilità morale e quella penale seguono uno stesso processo mentale per arrivare ad un giudizio sulla condotta presa in considerazione. Questo significa che l'elemento dell'imputabilità psicologica si confronta allo stesso modo col bene inteso come valore morale e col bene protetto dalla fattispecie penale. Il giudice si farà le stesse domande, ma riguardo a due oggetti di valutazione diversa²⁸.

Aggiunge lo stesso autore che la responsabilità morale, nonostante si faccia la stessa strada mentale, non è un passo previo né la radice dell'imputabilità penale. Questo vuole

²⁷ La presunzione del can. 1321 §3 non contraddice il principio d'innocenza che deve reggere nell'ambito penale. Presumere l'imputabilità, vuol dire che si è stabilito il rapporto tra la persona e l'atto e si «suppone» che l'autore sapeva e voleva farlo. Tale supposizione che ammette prova in contrario, in realtà ha come unico effetto l'inversione del carico della prova, dovendo l'imputato provare che manca un elemento al delitto che lo esonera o limita la sua *responsabilità* esimendolo o attenuando la pena che dovrà essere applicata.

Dobbiamo però fare un'altra precisazione. La presunzione del §3 cade davanti all'apparenza contraria, non solo davanti alla prova contraria. Basta che appaiano elementi di probabilità per mettere in dubbio la presunzione dell'imputabilità.

²⁸ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, I (cf. nt. 2), 107.

dire che non è strettamente necessario prima provare che la persona possedeva piena coscienza di commettere un peccato e volere ledere il bene protetto, per provare dopo che voleva violare la legge penale. Se un sacerdote è convinto che «non obbedire» al vescovo o al suo superiore sia un obbligo di coscienza, gli può essere applicata la pena prevista o bisognerà rispettare la sua convinzione?

Un'altra domanda che possiamo affrontare sarebbe: non si cadrebbe in un mero estrinsecismo o in un mero positivismo se abbandoniamo la sequenza delle due imputabilità? Non penso che affermare la presunzione d'imputabilità sia restare all'esterno dell'atto come se niente importasse della realtà interiore della persona. Rimane sempre un altro livello offerto dalle circostanze previste dal diritto (cann. 1323-1326). Se la persona, senza sua colpa, non sapesse che stava violando una legge, non potrebbe essere punita (can. 1323, 2°). Tutte le circostanze esimenti dalla pena o che comportano la sua attenuazione indicano giustamente l'interiorità della persona nella sua intenzione²⁹.

Distinguere l'ambito morale dall'ambito giuridico ha il vantaggio che il giudice sarà esonerato dal provare un processo interno che gli è inaccessibile, conosciuto solo dal delinquente³⁰.

3. Criteri di giudizio

Il legislatore ha voluto offrire criteri di giudizio sull'imputabilità per stabilire, come abbiamo accennato, il grado d'implicazione degli aspetti fisici, psicologici e morali, per determinare la misura di responsabilità dell'imputato.

²⁹ Cf. A. PERLASCA, «Fundamentos teológicos de las sanciones en la Iglesia», in SOCIEDAD ARGENTINA DE DERECHO CANÓNICO, ed., *Jornadas Anuales. 11 y 12 de octubre de 2007. Modelos de formularios del proceso penal y de los procesos «in favorem fidei»*, Buenos Aires 2008, 29.

³⁰ Afferma la conosciuta sentenza: *de internis non iudicat ecclesia*.

Il punto di partenza è il seguente: se la persona ha posto l'atto, toccherà a lui presentare al giudice le circostanze che hanno diminuito o addirittura cancellato la sua imputabilità. Queste circostanze vengono recensite dal CIC nei cann. 1323 e 1324. Si tratta delle situazioni «oggettive» che esonerano dalla pena o la attenuano.

Sebbene siano considerate oggettive, come vedremo, in realtà sono situazioni interne o esterne, che influiscono sull'interiorità del delinquente. Tocca all'accusato dimostrare la loro presenza e azione nella sua interiorità. L'aiuto d'altre scienze può contribuire, giustamente, a oggettivare quelle circostanze accertando la loro presenza nella persona sotto processo.

3.1 *Uso della ragione*

Il codice contempla due situazioni in cui la persona viene considerata non imputabile. La prima quando *usualmente* non ha l'uso della ragione³¹, la seconda, quando in *quel momento* era priva di tale uso. In quest'ultimo caso, la persona abitualmente sana, in un dato momento non ha l'elemento psicologico essenziale per l'imputabilità. Il codice non segnala cause possibili.

Insieme a queste due situazioni, il codice contempla il caso di chi ha l'uso imperfetto della ragione come causa attenuante della punibilità. La persona non manca della ragione sufficiente per non considerare l'atto considerarlo come atto umano, ma l'uso della ragione è in lei molto diminuito (pensiamo al reduce di un incidente, ecc.). Altra situazione è quando la persona manca dell'uso della ragione per il consumo di alcool o droghe.

Requisito affinché questa causa possa essere allegata, è che non sia intervenuta la volontà dell'autore nel provo-

³¹ Ovviamente si tratta di una decisione del legislatore che non ammette prova in contrario. Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia 2008, 160.

care la situazione di mancanza o di diminuzione della ragione. Quando la situazione «viene prodotta» dallo stesso autore, può accadere che essa sia stata provocata con intenzione solo di «perdere l'uso della ragione» (can. 1324 §1, 2°)³² oppure con l'intenzione di delinquere o per avere una causa scusante della punibilità (can. 1325)³³. Questi tre diversi tipi di «situazioni» in cui l'imputabilità può venire meno, diminuire o essere strumento per delinquere, richiedono una punibilità diversa. Nel primo caso si esclude ogni tipo di punizione, nel secondo la si diminuisce e nel terzo il soggetto è ritenuto pienamente punibile.

3.2 *Circostanze che non escludono l'imputabilità ma la piena libertà*

Ci sono cause esimenti o attenuanti che poggiano non tanto sull'assenza dell'uso della ragione a livello psicologico o di un fruire limitato delle facoltà mentali dovuto a sostanze assunte, ma di situazioni che mettono in mostra un limite della persona stessa. Il limite alla piena libertà può avere radici nella struttura personale o avere come causa un evento esterno.

Tra i limiti inerenti alla persona stessa troviamo in primo luogo l'età. Se la persona non ha compiuto sedici anni, viene esonerata della pena (can. 1323, 1°), se invece non ha ancora 18 anni, la pena gli viene attenuata (can. 1324 §1, 4°). La *ratio iuris* in queste due situazioni è la mancanza di età o di maturazione necessaria perché la

³² È la situazione dell'ubriaco consuetudinario o del tossicodipendente che cercano direttamente e soltanto l'esperienza dell'alienazione.

³³ In questo caso la persona «utilizza» l'alienazione per avere il coraggio di delinquere o come una protezione contro la possibile pena. Secondo la nostra opinione, questa situazione dovrebbe essere considerata una causa aggravante della pena secondo il can. 1326, perché suppone una premeditazione maggiore nel delinquere.

persona si renda conto del danno che sta producendo³⁴. La persona può capire e volere ciò che fa. Può capire che quello che fa è cattivo e può sapere che è illegale, e ciò nonostante decide di farlo. Il legislatore, allora, decide, mostrando un volto di comprensione umana, di non punirlo o di farlo in modo attenuato.

Una seconda circostanza si verifica quando la persona che commette l'atto agisce mossa da una forte paura, benché solo relativa, o sotto coazione o per evitare un grave danno. In questi casi la persona, a causa di un atto esterno che agisce sulla sua volontà, non possiede la piena libertà, pertanto, senza entrare in dettagli, la legge la dichiara non punibile.

Chi si trova in queste situazioni, sebbene sapesse e volesse ciò che faceva, è considerato imputabile ma non punibile.

3.3 *Circostanze che escludono l'imputabilità*

Il secondo criterio è la considerazione di quelle circostanze in cui l'imputato ignorava, senza sua colpa, che stava violando la legge (can. 1323, 2°). In questi casi manca l'imputabilità giuridica, pertanto non si può parlare di delitto. Si suppone, e questo deve essere provato, che la persona non ha avuto negligenza nel conoscere la legge o perché questa non è stata mai resa pubblica, o perché chi di dovere non gliel'ha fatta conoscere (per es., i formatori riguardo a quelli che sono in formazione).

Altre cause che escludono la punibilità si hanno quando la persona agisce per violenza fisica o per un caso fortuito che non poté prevedere o, previstolo, non vi poté evitare; (can. 1323, 3°), quando la persona esercita la legittima difesa (can. 1324, 5°), o quando la persona ha pensato senza

³⁴ La Chiesa in questa situazione si adegua alla maggioranza degli ordinamenti statuali che riconoscono un minimo di età «penale» per la punibilità.

colpa di essere sotto aggressione contro la quale doveva difendersi o che gli produceva timore grave (can. 1324, 7°).

Queste stesse cause appena elencate possono presentarsi in modo parziale, per cui il legislatore considera che il delinquente possieda un'imputabilità diminuita e per tanto gli deve diminuire la pena³⁵.

4. Applicazione alla sentenza

4.1 Valutazione dei fatti

Arrivati a questo punto, mi sembra importante tornare al caso concreto presentato all'inizio.

Dinanzi la situazione concreta ci sono due risposte: a) La prima, che fu quella del tribunale di prima grado, è dichiarare l'innocenza perché manca «l'intenzione» criminale nella persona. b) La seconda, considerata la condotta inappropriata del sacerdote in modo obiettivo, come un peccato contro il sesto comandamento, è procedere direttamente alla condanna dell'imputato.

Le due risposte ci lasciano la sensazione di qualcosa d'incompleto. Affermare l'assoluta innocenza senza approfondire il significato del «gioco» dentro la cornice dell'età dell'imputato o della sua condizione sacerdotale, mette in luce una visione parziale del problema. Lo stesso se pensiamo ai danni che i minorenni hanno sofferto, almeno riguardo alla loro immagine del sacerdozio. Quale era la vera intenzione? E qui entra il dialogo del giudice con la psicologia affinché ci indichi davanti a che tipo di persona ci troviamo, qual è il

³⁵ Le circostanze possono non solamente denotare che non esiste imputabilità o che questa è molto diminuita, ma anche una maggiore imputabilità. Sarebbero le cause contemplate nel can. 1326. Si tratta di tre situazioni in cui si suppone che l'imputato conosce bene la legge e l'utilizza per perpetrare il suo fine malvagio (can. 1326). In questi casi esiste la possibilità de aggravare la pena perché si costata una maggiore responsabilità.

reale grado della sua comprensione della realtà, il suo grado di immaturità, ecc. Non di meno può indicare in quale misura la persona può ripetere la condotta criminale.

La sentenza contraria che applica la pena, una volta verificati i fatti, sembra non tener conto della misura degli elementi personali presenti nel reato.

Quando il codice determina che la sentenza deve essere motivata nei fatti e nel diritto (cann. 1611-1612), vuole, in qualche modo, che le parti possano conoscere il ragionamento che ha portato alla decisione per poter eventualmente impugnare quello che considerano sbagliato o ingiusto o accettare con fondamento la giustizia applicata. A mio avviso, si tratta di un atto di giustizia verso il delinquente che ha diritto di conoscere con precisione il perché della punizione e il perché della misura della pena imposta.

Ci sono alcuni fatti che hanno bisogno di chiarimento per determinare la responsabilità dell'autore. In primo luogo, l'imputabilità dell'azione. È evidente che la persona volle toccare i genitali dei chierichetti; volle baciare e toccare i bambini; volle essere sdraiato sul letto vedendo la televisione con i bambini. Sapeva ciò che faceva in ognuno di questi atti. Pertanto non possiamo dire che mancava l'imputabilità psicologica.

Trattandosi di un sacerdote di una certa età, non poteva non sapere alcune altre cose. Il gioco di toccarsi i genitali è comune tra adolescenti, come una forma di provare forze, di sottomettere l'altro, etc. Quando uno è adulto, non accetta di entrare in questo gioco. Anzi, se qualcuno cercasse di farlo giocare, sicuramente si sentirebbe forzato e molto infastidito, respingendo chiaramente il tentativo di gioco, perché sa che questo divertimento «non è proprio della sua età». In realtà, gli adulti, presenti nella sagrestia dove si produsse il gioco «imprudente», manifestarono immediatamente il loro stupore davanti a tale situazione.

Se al fatto del gioco si uniscono altri fatti ancora più espliciti, come baci e palpeggiamenti, come l'imprudente

giacere con i bambini nello stesso letto per vedere la TV, ci danno l'impressione che tale gioco comportava qualcosa in più. L'indizio è che in tutte queste azioni c'era un tipo di «piacere cercato». A questo punto l'imputabilità comincia a completarsi con altri elementi. L'accusato era consapevole del fine dei suoi atti e lo voleva. Questa consapevolezza, ed è qui il dilemma, forse non era del tutto cosciente. Se questa ipotesi è vera, la conseguenza è che alla persona gli mancava l'elemento intenzionale: non cercò altro che giocare.

Come abbiamo detto prima, non è necessario che l'intenzionalità criminale sia determinata nel minimo dettaglio. Basta una coscienza ed una volontà almeno generale sul senso degli atti. Giustamente, l'età e la formazione del delinquente ci indicano quali atteggiamenti possiamo aspettarci da lui, anzi, ci permettono di esigere che certe manifestazioni non si verifichino perché non sono proprie alla sua età e alla sua condizione. Risulterebbe strano che il criminale, con le qualità che abbiamo riferito, non sapesse che ciò che faceva era sconveniente, che non stava bene farlo, e che facendolo, dimostrava un'intenzione di fare qualcosa di cattivo e di andare contro la legge (can. 1395 §2).

Si potrebbe affermare che il delinquente vuole un atto concreto (qui era giocare), ma non riconosce una seconda intenzione che era quella di ottenere un certo piacere di tipo sessuale; o ancora, che l'atto dell'imputato, l'abuso del bambino (capito come danno), è un effetto non voluto dall'autore, come se fosse preterintenzionale. Si riconosce solo l'intenzione di giocare, ma non del piacere e tanto meno l'imputabilità riguardo ai danni, come se questo fosse un risultato che andava oltre ogni sua intenzione.

Risulta particolarmente importante non lasciarsi ingannare da questi ragionamenti. Infatti, l'autore era consapevole dell'atto che stava compiendo (palpeggiamenti, baci, giochi, etc.). Certamente sapeva che l'atto gli produceva piacere, che quel piacere era illecito, e molto di più in quanto si trattava di un sacerdote. Non poteva non sapere

che quell'atto era almeno seriamente sconveniente e proibito. Volendo, senza dubbio, fare quello che era sconveniente o proibito, si delinea l'imputabilità giuridica e morale. Il danno causato ai bambini è un effetto ulteriore che dovrà essere valutato nel momento in cui determinare le sanzioni, ma non si può negare che è una conseguenza degli atti dell'imputato.

Ecco il punto in cui la morale e il diritto devono dialogare. In quale misura questo ragionamento del reo merita un luogo nella sentenza? Che valore ha la sua dichiarazione di vera intenzione a livello morale?

È importante far notare che in questi casi, i prevaricatori sono sottomessi ad una specie di inganno, pensando che il piacere non è cattivo, dato che non ci sono apparentemente danni fisici, almeno non troppo evidenti. Molte volte si manifestano sorpresi quando li si accusa, allegando assurdamente: «Perché si sorprendono tanto se lo feci davanti ai genitori?» o «qui si sta interpretando in modo esagerato le mie azioni». Questo tipo di ragionamenti può ingannare il giudice non abituato a giudicare questi fatti.

4.2 *Proposte per il futuro*

Sappiamo che la dinamica del prevaricatore sessuale è molto complessa, dove si presentano «sempre» molti elementi psicologici che indicano almeno un'imputabilità ridotta, tali come la non consapevolezza di fare qualcosa di cattivo, la negazione dei fatti e altre patologie. Non è sempre facile determinare la misura di tale riduzione e non è sempre facile accettare che persone apparentemente normali abbiano potuto agire con un'imputabilità limitata. Al giudice canonico tocca stimare il risultato delle perizie psicologiche per vedere in quale misura la persona poté agire in modo cosciente e deliberato.

Un elemento importante in questo momento è la qualità della persona, la sua storia, il suo lavoro, etc., così come

l'entità dei delitti realizzati. Se ci troviamo davanti a un imputato che ha realizzato un delitto un'unica volta e che, oltre questo, ha vissuto una vita «normale» e dedita al suo apostolato, non possiamo determinare la stessa sanzione che nel caso di una persona che presenta una serie di delitti distinti, dove l'aspetto sessuale è solo un elemento in più.

Nel primo mi sembra importante dettagliare alcuni elementi che possono integrare la sentenza o la decisione del giudice. In primo luogo *l'aspetto privativo della pena*. Si tratta di un atto criminale che ha prodotto sicuramente danni, e questo merita una risposta da parte della comunità attraverso l'autorità. Se l'imputato è un parroco, non sarebbe sbagliato, che sia privato dall'ufficio, per evitare che abbia contatto con i bambini e per evitare altri possibili scandali. Gli si può imporre l'obbligo di un determinato domicilio, di una cura psicologica, di misure di tipo pastorali o spirituali (can. 1336).

La pena possiede anche un *aspetto di riparazione*: il danno. Si parte dal principio che ogni atto che produce danno deve essere riparato, come l'afferma il can. 128:

Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato.

Toccherà al giudice o al superiore valutare il tipo e la misura del danno e quantificarlo in una somma di denaro che il condannato dovrà pagare³⁶. Ovviamente questo terrà in conto la situazione economica dell'imputato per evitare che possa vivere nell'indigenza, tenendo conto, per es., che ha perso l'ufficio. Dobbiamo comunque considerare anche

³⁶ In realtà, il codice prevede un'azione per il risarcimento di danni (cann. 1729-1731) che può essere messo in atto insieme o posteriormente al processo penale canonico.

lo scandalo prodotto nella comunità e nelle famiglie dei bambini, per vedere come affrontarlo.

La pena *ha una dimensione propositiva*. Si tenta di stabilire, in modo più o meno determinato, che tipo di condotta l'imputato dovrà assumere o che tipi di aiuti dovrà ricevere. Per esempio, si può indicare una terapia psicologica, direzione spirituale, etc. Può anche indicarsi un corso di formazione nell'area del suo delitto, o un lavoro pastorale che gli permetta di vivere il suo ministero, con o senza condizioni, etc. Si tratta fondamentalmente di una proposta, perché senza la collaborazione del condannato non sarebbe possibile metterla in atto. Deve sempre consistere nel presentare un nuovo modo di considerare i fatti da lui provocati e di vivere d'accordo con un modello di vita cristiana e sacerdotale da raggiungere. In definitiva, è il fine ciò che deve guidare l'aspetto propositivo della pena che tende a creare un atteggiamento differente nel delinquente.

Mi sembra importante che quest'ultimo aspetto non sia una mera proposta, bensì una determinazione obbligatoria con la minaccia di nuove pene canoniche ben determinate nella sentenza o nella decisione.

Ma, che cosa succede quando si verifica la mancanza di imputabilità piena in un delitto? Come giustificare la possibilità d'adottare delle misure?

È evidente che quando manca l'imputabilità, la pena non può essere imposta. Questo lo esige la giustizia più elementare. Tuttavia due elementi restano in piedi: il danno prodotto e la possibilità della recidività nel delitto.

Il *danno* è sempre una possibilità nella vita delle persone e delle comunità, ma ci sono certi danni che esigono una maggiore protezione giuridica a causa della loro importanza per la sussistenza della comunità. Possiamo dire che ci sono danni di tipo spirituale e danni di tipo materiale. I primi riguardano la fede e la vita cristiana. I secondi, l'integrità delle persone, fisica, psicologica e morale.

Il danno non è parte del delitto, bensì una sua conseguenza, e come tale deve essere trattato. La sua importanza si verifica nel momento di dover determinare la responsabilità del delinquente, per accordare posteriormente la sanzione ad imporre.

Il secondo elemento è la *pericolosità*. Ogni delitto indica una certa tendenza alla ripetizione perché evidenzia una debolezza nella struttura della persona che può essere psicologica, morale, ecclesiale, etc.

La pericolosità potrebbe apparire come un concetto non giuridico, tuttavia si tratta di una categoria utilizzata frequentemente nel codice. Il pericolo può essere capito come una situazione nella quale, senza essersi prodotto il fatto previsto, può verificarsi nel futuro con alta probabilità.

Senza entrare troppo in dettagli, tenendo conto della situazione d'ogni imputato, il giudice dovrà determinare, con l'aiuto di periti, se c'è la possibilità che il reo ripeta l'atto. Certamente potrebbe obiettarsi che tale probabilità è presente in ogni persona. Certamente, ma ci sono certi delitti, come per esempio quelli commessi nell'ambito sessuale o nel monetario, che implicano una forte problematica psicologica che, se non viene affrontata convenientemente, potrebbe portare il reo a delinquere nuovamente.

In questo senso può esserci di aiuto il can. 1348 che dice:

Quando il reo viene assolto dall'accusa, o non gli viene inflitta alcuna pena, l'Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con rimedi penali.

Come si può vedere, si tenta di applicare altre misure opportune. Il codice lascia la determinazione delle misure più convenienti da applicare a chi conosce meglio la situazione, che è l'ordinario.

5. Conclusione

Ci siamo proposti dall'inizio di mostrare quali sono gli elementi che il giudice deve tenere in conto nel momento di giudicare un atto delittuoso.

Un posto di rilievo occupa l'intenzione del delinquente, benché indeterminata, di realizzare un atto contrario alla legge e quindi considerato come un male. In questo percorso abbiamo cercato di dialogare con la psicologia e la morale per determinare quali siano gli ausili che queste due scienze possano offrire e di cui il diritto ha veramente bisogno.

Abbiamo visto che tale intenzione può essere mascherata come qualcosa non voluta in realtà, confondendo il danno non cercato col fine dell'atto. Non si può, come abbiamo visto, identificare la coscienza del danno con l'intenzione dell'atto. Il fine dell'atto è, nei casi di abusi, l'ottenimento del piacere e non il danno o male ai minorenni o alla comunità.

Un punto che non possiamo non notare è che le tre scienze che qui hanno cercato di aiutarsi devono fare i conti con la debolezza umana. Il delitto mostra la fragilità strutturale psicologica di una persona e la debole struttura morale di un peccatore. È come se dicessimo che il livello di «umanità» dei delinquenti è sempre minore in paragone agli altri membri della comunità. Il fatto però della debolezza non può costituire un motivo per esonerare il delinquente da ogni sua responsabilità davanti alla comunità.

Il fatto del delitto, d'altro canto, non può costituire un alibi per evitare di capire fin dove quel limite umano è intervenuto nell'attuare il delitto. La giustizia negata dal delinquente alla comunità deve essere ridata sia alla collettività sia al delinquente, partendo dal processo stesso e più precisamente dal fatto che la sentenza dimostra d'aver indagato seriamente sui fatti, sulle intenzioni e sulle circostanze per arrivare alla misura della pena stabilita.

Un altro versante della nostra riflessione è lo sguardo verso il futuro. Tanto la sentenza di condanna come l'assolutoria, deve riflettere su ciò che può accadere nel futuro, tenendo conto sia della fragilità del delinquente sia di quella dell'innocente (quando ha dimostrato che si è trattato solo di una grande imprudenza o pericolosità).

È evidente che si dovrà stimare con precisione approssimativa, attraverso una perizia psicologica, la reale possibilità che la persona ricada nei comportamenti condannati. Se questo è possibile e se lo scandalo sta anche vivo nella comunità, si dovrà valutare se la persona possa continuare con il suo ministero, o lo possa svolgere entro certi limiti e quali sarebbero le conseguenze di questo sulla comunità³⁷.

Infine, nonostante le questioni penali siano specifiche e tecniche, non possiamo rinunciare a continuare ad arricchire il nostro approccio al fenomeno del delitto nella Chiesa, con l'aiuto delle altre scienze, specialmente della psicologia e della teologia morale. Questo esige uno sforzo di continuare a favorire una riflessione in comune per imparare il linguaggio comune che ci permetta di servire meglio alla comunità.

DAMIÁN G. ASTIGUETA, S.J.

³⁷ In questo percorso non si può rinunciare a tener conto dell'aiuto che la spiritualità può offrire per accompagnare il processo di riparazione della persona.